

ASSOCIAZIONE
"CENTRO STUDI NUOVE IMPRESE APS"
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17 FEBBRAIO 2023

Il giorno Diciassette del mese di febbraio alle ore 15,00 presso la sede sociale in Messina (ME) Piazza Duomo n. 24, in Prima convocazione si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione "CENTRO STUDI NUOVE IMPRESE - APS", regolarmente convocata in data 07 febbraio 2023 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- Modifica/Adozione nuovo statuto;
- Modifica denominazione sociale;
- Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la Presidenza dell'Assemblea, il Presidente dell'associazione, l'Avv. Erika Dollenz, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria Pia La Rocca.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti la maggioranza dei soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo Statuto Sociale, e che tali modifiche rispondono alle esigenze di indicare che l'eventuale appartenenza a diverse categorie di associati, purché in regola con il versamento della quota associativa, non comporta alcuna differenziazione dei diritti associativi, in particolare con riferimento ai diritti di elettorato attivo e passivo.

Il Presidente illustra i motivi per i quali si renda necessario procedere a modificare la denominazione dell'associazione.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale.

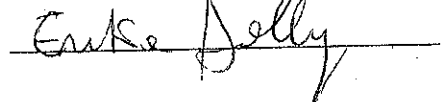
Poi, mette in votazione l'adozione della nuova denominazione sociale, che viene approvata all'unanimità.

L'Assemblea, inoltre, dà mandato al suo Presidente, che può in merito incaricare un proprio delegato, di registrare il presente verbale al quale sarà allegato il presente verbale, lo statuto approvato.

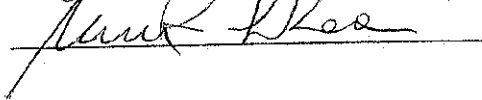
Alle ore 17,30 non avendo altri argomenti, l'Assemblea ha avuto termine.

Messina, 17/02/2023

il Presidente dell'Assemblea

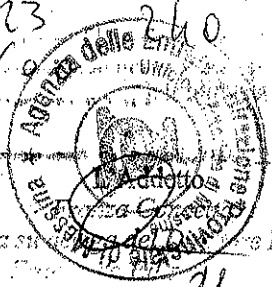


il Segretario dell'Assemblea



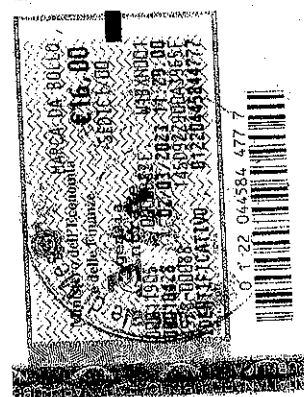


3/3/2023 240 3
200 Defuncto / 0



(*) Firma su 21 del 2023
Pr. 2023

Sede Legale: Piazza Duomo n. 24 – 98122 Messina (ME)
Codice Fiscale: 97127960835
E-mail: centrostudidelmezzogiorno@gmail.com



ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/01/2023 N. 12

L'anno 2023 (DUEMILAVENTITRE) il giorno DICIANNOVE del mese di GENNAIO, alle ore 15.30 presso la sede sociale, si riunisce l'Assemblea dei Soci dell'Associazione CENTRO STUDI DEL MEZZOGIORNO per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. ESPLUSIONE SOCI;
2. DECADENZA DAL RUOLO DI CONSIGLIERE;
3. DIMISSIONI VICEPRESIDENTE;
4. DIMISSIONI CONSIGLIERE;
5. DIMISSIONI INCARICO TESORIERE;
6. SURROGA DEI MEMBRI MANCATI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;
7. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti il Presidente Avv. Erika Dollenz, Vice Presidente Dott.ssa Francesca Prestopino e Segretario Generale Dott.ssa Maria Pia La Rocca.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, l'Avv. Erika Dollenz, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, la Dott.ssa Maria Pia La Rocca.

Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei Soci, dichiara la validità della riunione e prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno.

1. ESPLUSIONE SOCIO;

Il Presidente propone l'espulsione del socio Dott. GIOVANNI DE LUCA dall'associazione con effetto immediato, incaricando il consiglio direttivo dell'associazione a decidere in merito a questa proposta. Motivo per l'espulsione mancato pagamento della quota sociale per più annualità; il consiglio direttivo delibera all'unanimità l'espulsione del suddetto socio notificando allo stesso copia del presente verbale via posta ordinaria.

2. DECADENZA DAL RUOLO DI CONSIGLIERE;

Il Presidente, considerato l'espulsione da socio il Dott. GIOVANNI DE LUCA, comunica la decadenza dal ruolo di consigliere ricoperto dallo stesso.

3. DIMISSIONI DEL VICE PRESIDENTE;

Il Presidente comunica che il Dott.ssa FRANCESCA PRESTOPINO rassegna le dimissioni da Vice presidente.

L'Assemblea unanimemente accoglie le dimissioni rassegnate dal Dott.ssa FRANCESCA PRESTOPINO.

4. DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE PIERGIORGIO PREVITERA;

Il Presidente comunica che il Dott. PIERGIORGIO PREVITERA rassegna le dimissioni da Consigliere.

L'Assemblea unanimemente accoglie le dimissioni rassegnate dal Dott. PIERGIORGIO PREVITERA.

5. DIMISSIONI INCARICO DA TESORIERE;

Il Presidente comunica che la Sig.ra ROSANNA MAIMONE rassegna le dimissioni per l'incarico da Tesoriere.

L'Assemblea unanimemente accoglie le dimissioni rassegnate dalla Sig.ra ROSANNA MAIMONE.

6. SURROGA DEI MEMBRI MANCANTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;

Il Presidente, a seguito delle dimissioni del Vice Presidente Dott.ssa FRANCESCA PRESTOPINO, delle dimissioni del Consigliere Dott. PIERGIORGIO PREVITERA e della decadenza dal ruolo di Consigliere del Dott. Giovanni De Luca, chiede che il **Consiglio Direttivo** possa sostituire i ruoli mancanti tramite cooptazione indicando di seguito i candidati.

Quindi IL Consiglio Direttivo, procede con le candidature dei seguenti soci:

Dott. MASSIMO LACCISAGLIA;

Dott. DIEGO RIZZATO;

Sig. GIUSEPPE MAZZITTO.

A Maggioranza, l'Assemblea dei soci, a surroga dei membri uscenti, accetta le candidature dei suddetti soci e delibera quanto segue:

la carica di Vice Presidente al Dott. DIEGO RIZZATO;

la carica di Tesoriere al Dott. MASSIMO LACCISAGLIA;

la carica di Consigliere al Sig. GIUSEPPE MAZZITTO.

Il Presidente di seguito riporta i membri del Consiglio Direttivo:

Vice Presidente: Dott. DIEGO RIZZATO;

Segretario: Dott.ssa MARIA PIA LA ROCCA;

Tesoriere: Dott. MASSIMO LACCISAGLIA;

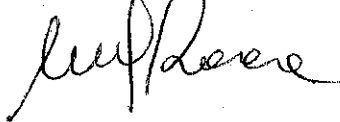
Consigliere: Sig.ra ROSANNA MAIMONE;

Consigliere: Sig. GIUSEPPE MAZZITTO;

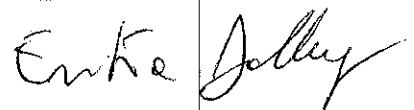
Consigliere: Dott.ssa GIUSEPPINA PRESTOPINO.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "CENTRO STUDI NUOVE IMPRESE - (APS)"

Art. 1 Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione denominata: "CENTRO STUDI NUOVE IMPRESE - Associazione di Promozione Sociale - (o APS)" in breve, "CSNI APS - Nazionale" e di seguito, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Messina e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio direttivo con successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione gode di piena autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa, patrimoniale, contabile, fiscale, negoziale e processuale. La Sezione è dotata di propri organi, in tutto autonomi, ed è rappresentata di fronte ai terzi e in giudizio dal proprio Presidente.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'associazione persegue esclusivamente una finalità culturale e di solidarietà sociale nei seguenti scopi:

- Sviluppo della democrazia e della persona umana;
- Realizzazione dello sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini delle capacità umane e professionali;
- Superamento di tutte le forme di disagio sociale;
- Affermazione del diritto alla cultura, l'educazione e alla formazione;
- Promozione dell'orientamento professionale e formativo;
- Empowerment e sviluppo della persona nel suo rapporto con la società e il mondo del lavoro;
- Orientamento all'auto imprenditorialità e all'imprenditoria;
- Valorizzazione e sviluppo delle competenze tecniche e trasversali;
- Attività di orientamento individuale o collettivo;
- Assistenza CAF/PATRONATO.

Le attività dell'associazione sono rivolte a tutte le persone, di tutte le diverse fasce di età e classi sociali senza alcuna distinzione e possono svolgersi sia in ambito nazionale che internazionale.

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art 23 del presente statuto.

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza a titolo esemplificativo e non tassativo le seguenti attività:

- Organizzare corsi di formazione, laboratori esperienziali, workshop, convegni, seminari, giornate di studio eventi divulgativi e promozionali;
- Allestire spettacoli teatrali, performance artistiche ed espressive mirate ad uno sviluppo emotivo su tematiche legate al mondo del lavoro e della formazione e al sociale, proponendo un teatro che sia modo di vivere e fattore di comunicazione, mezzo educativo, pedagogico e terapeutico, valorizzando attraverso di esso situazioni di difficoltà, educando a un lavoro sul sé che si apre all'altro;
- Sostenere e finanziare attività culturali - formative - educative nei riguardi dei soggetti svantaggiati;
- Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti, orientatori ed operatori sociali, nel campo dell'orientamento affinché sappiano trasmettere la cultura dell'orientamento come un bene per la persona e un valore sociale;
- Pubblicare contenuti editoriali (brochure, articoli, ebook, manuali, guide) a mezzo stampa e web e qualsiasi tipo di tecnologia da qui a divenire;
- Fornire consulenza e supporto alla progettazione e implementazione di progetti di formazione, orientamento e divulgazione;
- Raccogliere fondi, ricercare sponsor e partner;
- Collaborare con altri enti, organismi, istituzioni, associazioni, società private, nazionali e internazionali, liberi professionisti e privati cittadini, che condividono finalità e intenti dell'associazione anche con la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa;
- Svolgere attività sociale e ricreativa;
- Effettuare ricerche;
- Istituire commissioni o comitati culturali e scientifici
- Svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica e finanziaria mobiliare o immobiliare per

il raggiungimento dei propri fini;

- Fornire l'assistenza in materia fiscale, contabile, legale, assicurativa, amministrativa, finanziaria, organizzativa nei confronti dei propri Associati tramite convenzioni con soggetti terzi;

- Fornire assistenza e tutela in favore dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini (servizi CAF/PATRONATO)

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta all'organo di amministrazione l'individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 9 - Associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone, di tutte le diverse fasce di età (purché maggiorenni) e classi sociali senza alcuna distinzione. Possono altresì associarsi Enti, Consorzi, Società, persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, associazioni riconosciute e no, istituzioni, Fondazioni e Comitati di natura democratica, che ne facciano richiesta, previa deliberazione dei propri organi deliberativi, che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo e delle proprie attività per il loro raggiungimento. Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati sono suddivisi in ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

- sono associati ordinari coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, versata la quota annuale, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo;
- sono associati sostenitori coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, versata una quota annuale maggiore, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo;
- sono associati benemeriti coloro che, avendo prestato un attivo contributo personale alla vita dell'associazione, presentata domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, versata una quota maggiore rispetto alle precedenti, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo;
- il Consiglio direttivo conferisce la tessera di "associato onorario" a vita a persone che si sono particolarmente distinte per meriti attinenti agli scopi perseguiti dall'associazione.

-l'eventuale appartenenza a diverse categorie di associati, **purché in regola con il versamento della quota associativa**, non comporta alcuna differenziazione (in termini di riduzione o limitazione) dei diritti associativi, in particolare con riferimento ai diritti di elettorato attivo e passivo.

Chiunque ne abbia interesse presenta domanda di adesione nella quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo nella prima seduta utile, o da uno o più consiglieri ove sia/siano stati incaricato/i con apposita delibera consiliare, e viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati (Tenuto anche in formato elettronico). In caso di rigetto viene data comunicazione scritta all'interessato entro 30 (trenta) giorni.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 10 Diritti e doveri degli associati

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli

associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

In particolare, l'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota sociale né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale (1 gennaio - 31 dicembre), non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o, in ogni caso di perdita della qualità di associato ed il suo rinnovo viene effettuato entro il 31 marzo di ogni anno nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo del CENTRO STUDI NUOVE IMPRESE. La quota versata da chi si iscrive nell'ultimo trimestre dell'anno in corso è valida ad ogni effetto sia per l'anno sociale in corso che per l'anno sociale successivo.

Ciascun associato, purché in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso, ha diritto a:

- a) partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) essere informato sulle attività dell'associazione;
- c) partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda motivata al Consiglio direttivo, il quale decide entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La consultazione dei libri sociali viene esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo;
- f) recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e quanto deliberato dagli organi sociali ed il Regolamento Generale adottato dall'Associazione;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota sociale;
- d) astenersi dal partecipare a manifestazioni pubbliche o politiche e dall'assumere iniziative in pubblico o a mezzo di organi di diffusione, che siano in contrasto con i principi ispiratori dell'associazione. Resta fermo il divieto di partecipare a manifestazioni di sostegno a movimenti o partiti politici facendo uso, in qualsiasi modo, dei segni distintivi dell'associazione;
- e) mantenere sempre un comportamento in linea con le finalità e i principi ispiratori dell'associazione.

Art. 11 Cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, mancato pagamento della quota sociale entro il 31 marzo di ogni anno, scioglimento dell'associazione o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

La cessazione del rapporto associativo non comporta la restituzione della quota sociale o di altre somme eventualmente versate all'associazione nonché di ogni altro apporto in natura, che comunque non è ripetibile. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.

La delibera del Consiglio direttivo che dispone l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente della presente associazione.

L'Assemblea, rispettando il principio del contraddittorio, delibera solo dopo aver ascoltato gli argomenti portati a propria difesa dall'interessato.

Art. 12 Dei volontari e dell'attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata dal volontario in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Le prestazioni fornite dai volontari non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 13 Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;

Enza Della

Amalia

- d) l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Gli Organi sociali hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 14 Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'associazione rispondono, oltre all'associazione stessa, personalmente e solidalmente anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di controllo e di Revisione legale dei conti (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 15 Assemblea

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da un presidente eletto dalla stessa.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può portare fino ad un massimo di 2 (due) deleghe.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che abbiano acquisito tale qualifica da almeno tre mesi.

Art. 16 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere, scegliendoli tra i propri associati, e revocare i componenti del Consiglio direttivo;
- eleggere e revocare quando previsto dalla legge, l'Organo di controllo e/o di Revisione legale dei conti, se nominati o previsti per legge o per statuto;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio, la relazione di missione ed il bilancio preventivo se previsto, predisposti dal Consiglio direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto, ai regolamenti o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o di esclusione degli associati dalla stessa, assicurando la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
- esaminare e decidere, in ultima istanza, in merito alle controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare in merito alle modifiche dello statuto, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Art. 17 Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione per scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o telefax o con altro mezzo, anche elettronico, purché idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione e mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione o affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della prima ed eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la data della prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, oppure da almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita

Alley

Emilio

Luigi De Rosa

con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera, in prima e seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci, presenti in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che approvano il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione, a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è trascritto nel libro delle Assemblee degli associati e conservato presso la sede dell'associazione. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Art. 18 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Consiglio opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è formato da 7 (Sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Esso elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario, il tesoriere e i Consiglieri. Il Consiglio direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e i Consiglieri sono sempre rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri non possono ricoprire cariche politiche né candidarsi ad elezioni politiche e/o amministrative a livello nazionale, regionale e locale, né possono aderire ad organizzazioni che svolgono attività in contrasto o non conformi ai principi statutari di cui all'art. 2 o che tengano comportamenti contrari ai predetti principi. Non possono altresì, in associazioni affini, ricoprire il ruolo di consigliere ovvero svolgere per conto delle medesime ruoli attivi/militanti. Qualora contravvengano a tale divieto decadono automaticamente dalla carica e devono essere dichiarati esclusi dal Consiglio direttivo nei termini e modi previsti dal presente Statuto.

I componenti del Consiglio direttivo possono essere remunerati per l'attività svolta secondo modalità previste con apposita delibera e nei limiti previsti dalla legge. Resta salvo, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Art. 19 Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire l'ammontare della quota sociale annuale sulla base delle indicazioni dell'Associazione Nazionale;
- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta ed il bilancio sociale se previsto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- eleggere il Presidente, il vice-Presidente e il tesoriere;
- nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- comminare i provvedimenti disciplinari;
- deliberare, l'eventuale istituzione di altre delegazioni Provinciali/Territoriali con autonomia operativa. La delegazione è retta da un Delegato, nominato dal Presidente dell'associazione con mandato revocabile;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto, necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 20 Convocazione e funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Esso è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o telefax o altro mezzo anche elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con un preavviso di almeno 2 (due) giorni rispetto alla data prevista per la riunione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri e i componenti degli altri organi sociali eventualmente nominati.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente e, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la

discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza del Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

Il Consiglio può essere revocato con delibera motivata dell'Assemblea ordinaria assunta, in prima e in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esterni senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 21 Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto o di legge;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto;
- e) assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati precedentemente, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti, secondo il numero dei voti ottenuti nell'ultima elezione del Consiglio direttivo svoltasi. In caso di esaurimento dei nominativi dalla lista dei non eletti o di assenza di essa, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione del consigliere attraverso la sua nomina nella prima Assemblea ordinaria utile.

I Consiglieri subentrati ai sensi del precedente comma rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 Il Presidente e vice-Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i componenti dello stesso, dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione, ed in particolare:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
- previa autorizzazione del Consiglio direttivo, può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di lasciti testamentari e di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice-Presidente.

Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni al vice-Presidente, e/o a uno o più componenti del Consiglio direttivo.

Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 23 Il Segretario

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio direttivo e gestisce la tenuta dei libri sociali. In assenza della nomina di un Segretario, la tenuta dei libri sociali è attuata dal Consiglio direttivo con le modalità dallo stesso ritenute opportune.

Art. 24 Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in assenza di essi:

- quando siano occupati in media nell'anno precedente dipendenti in numero uguale o superiore a 2;
- in ogni caso, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del

Enrica Jolly

Anna Pizzella

monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, o in assenza di essi qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo, che in tal caso deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 - Il Coordinamento Regionale

Possono essere istituiti, i Coordinamenti Regionali con la finalità di coordinare l'attività svolta dalle Sezioni Provinciali presenti sul territorio regionale.

Il Coordinamento Regionale è istituito con deliberazione del Consiglio direttivo Nazionale.

Il Coordinamento Regionale è composto da uno o più coordinatori nominati, a maggioranza di voti, in un'apposita assemblea alla quale partecipa un rappresentante per ciascuna Sezione Provinciale. L'eventuale revoca delle funzioni o lo scioglimento del Coordinamento Regionale è altresì deciso dalla stessa assemblea che lo ha nominato.

La delibera di nomina del Coordinamento Regionale individua le modalità e le procedure di azione dello stesso. Ogni responsabilità circa le modalità istitutive ed operative del Coordinamento Regionale resta in carico alle Sezioni Provinciali che ne hanno eletto i componenti.

Art. 26 - Provvedimenti disciplinari

In caso di violazione da parte degli associati delle norme statutarie e regolamentari o di accertati comportamenti scorretti o pregiudizievoli verso l'associazione o singoli associati, il Presidente, su decisione del Consiglio direttivo, rispettato il principio del contraddittorio con l'interessato, può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. la diffida scritta;
- b. la sospensione dall'attività sociale per un periodo da un mese ad un anno.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e decorrono dal giorno successivo alla notifica all'associato a mezzo di raccomandata o strumento equivalente. La decisione espressa deve essere motivata.

Nel caso in cui il Presidente ritenga che ricorrano gli estremi per l'adozione in via d'urgenza di un provvedimento disciplinare nei confronti dell'associato, può sospendere quest'ultimo in via cautelare dall'attività sociale. Il provvedimento cautelare deve essere immediatamente comunicato dal Presidente al Consiglio direttivo per i provvedimenti del caso.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso all'Assemblea, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento come indicato in precedenza nel presente statuto.

L'Assemblea, rispettando il principio del contraddittorio, delibera solo dopo aver ascoltato gli argomenti portati a propria difesa dall'interessato.

Art. 27 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati (anche in formato elettronico);
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e di Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 28 Patrimonio e risorse economiche

Il Patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione vincolato, ove l'associazione richieda la personalità giuridica di diritto privato;
- b) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge.

Art. 29 Scritture contabili

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Enka Ddy

Amfuo L Reen

Art. 30 Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo al quale si riferiscono.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione può redigere il bilancio preventivo.

È fatto obbligo di predisporre il bilancio preventivo al superamento di almeno uno dei seguenti parametri:

- entrate pari o superiori a 150.000,00 euro all'anno;
- convenzioni che, nel loro insieme, superino i 50.000 euro/annui;
- numero di dipendenti uguale o maggiore di 2.

Al bilancio preventivo, se predisposto, deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo ed il programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 31 Divieto di distribuzione degli utili e destinazione del patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 32 Devoluzione del patrimonio

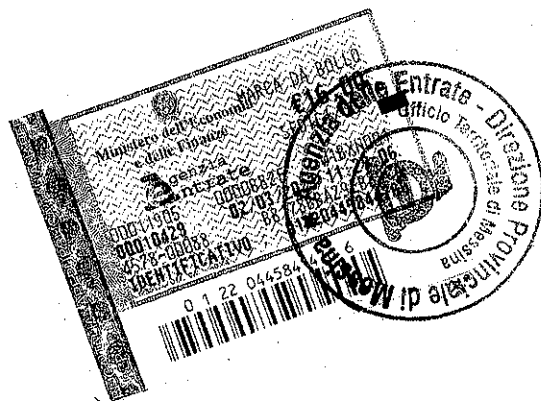
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 33 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

[Firma]

[Firma]



3 240 03/03/2023

0,00
200,00

TXX23L000240000TK

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TXX